



# Comune di Casalvecchio di Puglia

71030 Provincia di Foggia

Ufficio del Sindaco

Tel. 0881/553018 – Fax 0881/553571 – email [protocollo@pec.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it](mailto:protocollo@pec.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it)

Registro Generale n. 5391

ORIGINALE

**ORDINANZA N. 18 DEL 19 OTT 2017**

## IL SINDACO

### Premesso che

- l'ASL/FG Distretto di Lucera con nota n. 20193 del 24/02/2016 intraprendeva una verifica sullo stato dei luoghi e le condizioni di conservazione di alcuni capannoni in agro di Casalvecchio di Puglia (FG) alla Via Bonifica n. 34 di proprietà della Industria Laterizi Celeste s.n.c. (ILC s.n.c.), avente sede legale in Foggia alla Piazza U. Giordano n. 37, P. I.V.A. n. 00131970717;
- in data 11/04/2016 veniva esperito un sopralluogo presso i luoghi oggetto di verifica, alla presenza di:
  - ing. Noè Andreano, Sindaco del comune di Casalvecchio;
  - sig. Giovanni Fusco, Comandante Polizia municipale di Casalvecchio;
  - dott. Giovanni Baiardi, ASL FG SISP Area Sud;
  - dott. Luigi Basile, ASL FG SISP Area Sud;
  - sig. Michele Celeste, Amministratore ILC;
- durante il sopralluogo si accertava, a carico della maggior parte dei capannoni, “...lo stato di totale degrado di tutte le coperture di eternit...”, tanto che emergeva la necessità di adottare un’ordinanza sindacale per imporre alla ILC s.n.c. di provvedere “...alla messa in sicurezza, nonché alla bonifica e smaltimento, tramite una ditta autorizzata, di tutto il materiale che compone la copertura dei capannoni nonché di tutti i rottami degli stessi.” oltre a condurre “...una valutazione ambientale dell’avvenuta bonifica ...”;
- con nota prot. 39/16 in data 15/04/2016 del locale Comando di Polizia Municipale si comunicava alle parti interessate l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, al fine dell’emissione di specifica ordinanza sindacale;
- successivamente il Sindaco del Comune di Casalvecchio assegnava incarico al Responsabile del Settore IV, nominato con decreto prot.n. 4473 del 29/08/2017, di verificare lo stato dei luoghi e la permanenza delle criticità a carico del sito industriale dismesso della ILC s.n.c.;

### Considerato che

- a seguito di accertamento, il Responsabile del Settore IV, nominato con decreto prot.n. 4473 del 29/08/2017, redigeva una propria relazione istruttoria, trasmessa con nota prot.n. 5388 del 19/10/2017;
- dalla relazione istruttoria emerge:
  - che la situazione dei luoghi è rimasta immutata rispetto al precedente sopralluogo del 11/04/2016;
  - la potenziale presenza di fonti di inquinamento e la necessità di verificare le concentrazioni della soglia di contaminazione (CSC), “...al fine di definire se è presente un livello di contaminazione delle matrici ambientali tale da rendere necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito - specifica, come previsto nell’Allegato 5 del D.Lgs.n. 152/2006”;
  - l’urgenza di adottare la procedura operativa prevista dal D. Lgs. n. 152/2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 242, commi 1, 2, 3, con i quali si dispone:

#### **242. Procedure operative ed amministrative**

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

#### **Verificato che**

- gli immobili ed il terreno su cui essi insistono sono distinti catastalmente con la particella n. 34 nel Foglio di Mappa n. 18 del N.C.T. del Comune di Casalvecchio di Puglia e sono intestati alla "**I.L.C. INDUSTRIA LATERIZI CELESTE s.n.c.**", con sede legale in **Foggia alla Piazza U. Giordano n. 37**, numero REA **FG-65414**, indirizzo PEC [ilcsnceceleste@pec.it](mailto:ilcsnceceleste@pec.it);

#### **Dato atto che**

- l'esercizio dell'attività industriale, la fatiscenza degli immobili, la presenza di coperture in amianto, oltre alla presenza di serbatoi per accumulo di oli esausti e combustibili costituisce una potenziale fonte di inquinamento qualora priva di qualsiasi azione di monitoraggio;
- la dismissione dell'attività industriale è avvenuta con l'interruzione dell'attività produttiva e non risultano agli atti comunicazioni che attestino la rimozione di impianti, mezzi, materiali, scorte, la cui permanenza incontrollata può essere causa d'inquinamento;
- è ineludibile una verifica in considerazione dello stato di fatiscenza e degrado che caratterizza il sito;
- il D. Lgs. con l'art. 242, comma 1, impone l'obbligo a carico del responsabile dell'inquinamento di porre in atto, **entro ventiquattro ore**, le misure necessarie di prevenzione;
- il D. Lgs. con l'art. 242, comma 11, dispone che "*Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti*";
- sebbene non sia noto il verificarsi di evento accidentale da cui possa derivare la certezza di un inquinamento non si può escludere che la fatiscenza ed il degrado dell'immobile possa aver provocato una condizione di contaminazione tale da superare le soglie di contaminazione (CSC), tanto anche in considerazione della massiccia presenza di coperture in amianto il cui grado di conservazione è essenziale ai fini della tutela della salute pubblica;
- ad oggi il proprietario degli immobili che costituiscono il sito industriale dismesso della "**I.L.C. INDUSTRIA LATERIZI CELESTE s.n.c.**" non ha comunicato di aver adottato alcuna iniziativa volta a verificare quanto imposto dal D. Lgs. n. 152/2006 con la procedura di cui all'art. 242, pur

dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione di avvio del procedimento prot.n. 39/16 in data 15/04/2016;

- ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 50, comma 4 “*Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge*”;
- in applicazione del principio previsto dall’art. 21 octies, comma 2, della Legge n. 241 del 1990, quale introdotto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la partecipazione all’azione amministrativa della parte nella cui sfera giuridica l’atto conclusivo del procedimento stesso è destinato ad incidere può essere omessa, essendo il contenuto del presente provvedimento interamente vincolato ad obblighi di legge e presupposti di fatto e quindi la parte dispositiva non può essere diversa da quella in concreto adottata.

#### **Ritenuto indispensabile adottare un provvedimento sindacale**

- in forza dell’art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per l’imposizione delle procedure di cui all’art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006;
- avente natura di intervento volto “...*a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente...*”, così come definito dal comma 5 dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 50, comma 4 e comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006;

Visto lo Statuto comunale;

### **ORDINA**

**Alla “I.L.C. INDUSTRIA LATERIZI CELESTE s.n.c., con sede legale in Foggia alla Piazza U. Giordano n. 37, numero REA FG-65414” – codice fiscale / p. Iva 00131970717, e per essa ai soci amministratori - come risultanti dalla visura ordinaria camerale n. T257559946 in data 13/10/2017- sig. Celeste Michele nato a Casalnuovo Monterotaro il 02/05/1929 domiciliato per la carica presso la società, e sig. Celeste Leonardo nato a Casalnuovo Monterotaro il 26/07/1933 domiciliato per la carica presso la società, in forza dell’art. 50, comma 4 e comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di superare la situazione di grave incuria e degrado che caratterizza il sito industriale dismesso della “I.L.C. INDUSTRIA LATERIZI CELESTE s.n.c., con sede legale in Foggia alla Piazza U. Giordano n. 37, numero REA FG-65414, indirizzo PEC [ilcsnceleste@pec.it](mailto:ilcsnceleste@pec.it).**

#### **1. Entro il termine di giorni 20 dalla notifica del presente provvedimento:**

- a. l’immediata attivazione delle procedure operative di cui all’art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006, dandone comunicazione formale ai sensi del comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006;
- b. la verifica sulla inaccessibilità del sito e l’eventuale ripristino della sua integrità;
- c. l’avvio di una dettagliata analisi e classificazione sullo stato di conservazione delle coperture in amianto che conduca alla valutazione dello stato di conservazione ed all’individuazione delle azioni previste ai sensi del D.M. 06/09/1994 (rimozione, sovracopertura, incapsulamento);

#### **2. Entro il termine di giorni 40 dalla notifica del presente provvedimento:**

- a. la trasmissione dei risultati dell’indagine preliminare (*rif. punto 1.a*) ai sensi dei commi 2 o 3 dell’art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 in funzione dell’esito rilevato ai rispettivi enti competenti (Comune di Casalvecchio di Puglia, Provincia di Foggia);
- b. la scheda di autonotifica obbligatoria e la prova dell’avvenuta trasmissione ai sensi della D.G.R. n. 1689/2016;

- c. la trasmissione dello studio di valutazione e classificazione (*rif. Punto 1.c*) con la dettagliata individuazione delle azione previste ai sensi del D.M. 06/09/1994 e del cronoprogramma degli interventi.

## **AVVERTE**

**“I.L.C. INDUSTRIA LATERIZI CELESTE s.n.c., con sede legale in Foggia alla Piazza U. Giordano n. 37, numero REA FG-65414”** – codice fiscale / p. Iva 00131970717, e per essa ai soci amministratori sig. Celeste Michele nato a Casalnuovo Monterotaro il 02/05/1929 domiciliato per la carica presso la società, e sig. Celeste Leonardo nato a Casalnuovo Monterotaro il 26/07/1933 domiciliato per la carico presso la società, che in caso di mancato adempimento, entro il termine stabilito dal punto 1 del presente provvedimento questo Comune, fatto salvo quanto disposto dall’art. 650 del c.p.p., provvederà in via sostitutiva ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. n. 152/2006, con l’iscrizione dell’onere reale così come prevede l’art. 253, comma 1 del medesimo decreto ai fini della rivalsa delle spese a carico della **“I.L.C. INDUSTRIA LATERIZI CELESTE s.n.c., con sede legale in Foggia alla Piazza U. Giordano n. 37, numero REA FG-65414”** e dei soggetti che per essa rispondono a termini di legge

## **DEMANDA**

**Al Responsabile del Settore IV, ing. Giampiero di Lella, di verificare l’adempimento del presente provvedimento ed, in caso di inottemperanza, di attivarsi, al fine di predisporre quanto opportuno e necessario, per adempiere, in via sostitutiva al privato ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. n. 152/2006, per l’accesso ai luoghi e lo svolgimento delle procedure di prelievo ed analisi previste dalla procedura operativa di cui all’art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006, decorsi 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento alla parte interessata.**

*Si informa che, avverso la presente ordinanza, a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale – Puglia, o alternativamente, ai sensi dell’Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.*

*Gli Agenti di Polizia Municipale, il Comando Stazione C.C. sono incaricati di vigilare sulla puntuale osservanza della presente ordinanza.*

## **DISPONE CHE**

La presente ordinanza sia:

- Pubblicata all’Albo Pretorio e sulla home page del sito internet del Comune di Casalvecchio di Puglia [www.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it](http://www.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it);
- Notificata, tramite PEC all’indirizzo [ilcsnceleste@pec.it](mailto:ilcsnceleste@pec.it), alla **“I.L.C. INDUSTRIA LATERIZI CELESTE s.n.c., con sede legale in Foggia alla Piazza U. Giordano n. 37, numero REA FG-65414”**, e per essa ai soci amministratori sig. Celeste Michele e sig. Celeste Leonardo sopra generalizzati;
- Notificata al Responsabile del Settore IV del Comune di Casalvecchio di Puglia, ing. Giampiero di Lella - Sede;
- Inviata a:
  - **Prefettura di Foggia**  
Ufficio Territoriale del Governo - [protocollo.preffg@pec.interno.it](mailto:protocollo.preffg@pec.interno.it);
  - **Regione Puglia**  
ASL FG Servizio SISP Area Sud Lucera- [dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it](mailto:dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it)
  - **Provincia di Foggia**  
Ufficio Ambiente
  - **Comandante Stazione C.C.**
  - **Polizia Municipale**



**IL SINDACO**

**Ing. Noè Andreano**